



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da:

Antonina Licata, Carmelo Russello, Calogero Bavetta, Giuseppina Capodicasa, Angela Di Carlo, rappresentati e difesi dagli Avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Stile in Roma alla Via Attilio Regolo, n. 12/D;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – la Direzione Generale Ufficio XVII Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

per l'annullamento

1. dello schema di decreto interministeriale trasmesso con la nota MIUR n. 5060 del 3 luglio 2012 recante “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei

parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2012/2013", nella parte in cui, per la realizzazione delle finalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133

a) "non è stata sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", né è stato acquisito preventivamente il "parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia";

b) all'art. 1, comma 1 del predetto schema interministeriale per la determinazione dell'organico di diritto dell'a.s. 2012/2013 è stato fatto esplicito riferimento al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 relativo all'a.s. 2011/2012 con conseguente riduzione degli organici del personale ATA sui posti resisi vacanti sulla dotazione organica di diritto e riduzione del 17% dei posti disponibili che non contempla i servizi terziarizzati;

2) della Tabella "E" dello schema di decreto interministeriale del 9 giugno 2010 trasmesso con nota a prot. 5060 del 3 luglio 2012 recante per l'anno scolastico 2012/2013 il computo dei posti da accantonare (1323) per la terziarizzazione dei servizi ausiliari rispetto alle dotazioni organiche di diritto dei collaboratori scolastici della Regione Sicilia;

3) del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", limitatamente alla parte in cui all'art. 1, comma 3, non ha espressamente

previsto anche per i servizi terziarizzati la riduzione della dotazione organica per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;

4) del decreto pubblicato in data 26 luglio 2012 con il quale l'Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento per effetto dell'applicazione degli anzidetti provvedimenti amministrativi ha determinato la dotazione organica (69 posti) dei collaboratori scolastici della provincia di Agrigento per l'a.s. 2012/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo alla sentenza di questa sezione n. 6334 del 12 luglio 2012 emanata su analoga questione riguardante il decreto interministeriale n. 66 del 29 luglio 2011 recante "Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo e tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 e la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2011/2012", sentenza adottata su precedente ricorso del personale ATA della provincia di Palermo;

Rilevato che la detta disposizione, come il nuovo schema di decreto interministeriale, sono stati impugnati dagli attuali ricorrenti in qualità di collaboratori scolastici iscritti nelle graduatorie del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della Provincia di Agrigento, con riferimento alle norme

riguardanti la determinazione degli organici dei collaboratori scolastici ed in particolare all'accantonamento del 25% dei posti per i Lavoratori Socialmente Utili in atto svolgenti servizi di pulizia terziarizzati, siccome operata sull'organico di diritto e non, per come richiesto dai ricorrenti e da quella sentenza sostenuto, sui posti vacanti di organico con conseguente notevole riduzione delle disponibilità per le immissioni in ruolo dei collaboratori scolastici collocati nelle graduatorie ad esaurimento;

Rilevato che la detta sentenza del TAR Lazio si inserisce in un filone giurisprudenziale del quale fanno parte le pronunce del TAR Sicilia, Palermo, 13 maggio 2003, n. 786, della quale vi è stata pure sentenza che pronunciato sulla esecuzione in data 14 luglio 2004, n. 1538; del 13 maggio 2003, n. 782 della quale vi è stata sentenza di esecuzione in data 9 giugno 2004, n. 965 e vi è stata conferma del C.G.A. in data 26 maggio 2006, n. 264; del 13 maggio 2003, n. 785 pure confermata dal C.G.A. per la Regione Sicilia con la sentenza n. 266 del 26 maggio 2006; dell'8 giugno 2004, n. 965, 28 settembre 2004, n. 2099;

Rilevato che allo stato la predetta sentenza n. 6334 del 12 luglio 2012 non risulta impugnata dall'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento dell'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico dovrà fornire una esaustiva relazione con la quale, posto che la consistenza organica di tutti i profili professionali viene mantenuta immutata a livello nazionale rispetto all'anno precedente in applicazione della legge di stabilità 15 luglio 2011, n. 111, chiarisca in un succinto prospetto il meccanismo di calcolo delle riduzioni dei posti dei collaboratori scolastici portate dalla Tabella D del decreto interministeriale in corso di approvazione peraltro meramente ripetitivo del D.I. n. 66/2011; e chiarisca altresì se è stata operata e come risulta distribuita nel triennio la riduzione del 17% della dotazione organica del personale ATA e se essa è

cessata essendo prevista dall'art. 64, comma 2 del d.l. n. 112/2008 soltanto per il triennio 2009/2011 sulla dotazione del 2007/2008;

Avuto riguardo al decreto dell'USR per la Sicilia – Ambito territoriale per la Provincia di Agrigento pubblicato in data 26 luglio 2012 e ritenuto che quell'Ufficio Regionale dovrà anch'esso chiarire in un succinto prospetto:

1. su che base viene calcolata la percentuale riservata ai servizi terziarizzati per i soggetti LSU impegnati nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento

2. e posto che l'Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento ha determinato in 69 la dotazione organica dei collaboratori scolastici di tale provincia, l'Ufficio Regionale dovrà altresì chiarire quanti posti residuano per le assunzioni dei collaboratori scolastici per l'a.s. 2012/2013, posto che nella Tabella E del D.I. n. 66/2011 e nella stessa Tabella E dello schema di decreto interministeriale impugnato resta confermato l'accantonamento per i servizi terziarizzati di ben 1.323 posti, mentre nella Tabella D non risultano evidenziati né i posti riservati alle assunzioni dei collaboratori scolastici né il numero dei posti vacanti ed anzi in Sicilia vi è una variazione in ribasso di 82 posti per i collaboratori scolastici;

Ritenuto che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dovrà fornire la Tabella organica per l'a.s. 2012/2013 dalla quale risulti la ripartizione del personale ATA – collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici - per ciascuna provincia siciliana, con la specificazione dei posti accantonati per LSU e Co.co.co per ciascuna provincia e dei posti riservati per le assunzioni per ciascuna provincia, procurandosi tali dati anche dal Ministero dell'istruzione, se non posseduti;

Ritenuto di assegnare per l'esecuzione dei predetti incombeni sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e di rinviare la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 21 marzo 2013;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico ed all'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ciascuno per la parte di competenza di produrre in giudizio una compiuta relazione che specifichi quanto sopra richiesto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della cautelare e delle altre domande meglio in epigrafe indicate alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2013.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)